trattando, dichiarò tra gli altri di queſta dignità incapaci coloro, che ſi foſſero in alcun negozio occupati (1).

Queſte io penſo, e non più, ſono le Leggi Romane, che ſembrano poterviſi opporre, ma per quello che ſpetta ai Magiſtrati è d' uopo in primo luogo por mente, ch' eſſe non perpetui, ma sì temporarj Magiſtrati ſolamen-

di tre gradi, i primi avevano con queſta dignità inſieme ancora delle amminiſtrazioni; i ſecondi ne godevano in premio delle cariche ſoſtenute; i terzi la impetravano per grazia. Queſti ultimi non erano eſenti da' pubblici Curiali uffici, come gli altri, i quali pure eſtraordinariamente venivano talora d' alcuni impieghi gravati; tutti però dovevano eſſere qualificati in virtù, poichè, come Lattanzio afferma l. 5. c. 14. *Nemo perfectiſſimus, niſi qui omnes gradus virtutis impleverit.* Cujac. obſervat. lib. 20. cap. 29. Gottofred. al tit. Cod. Theodoſ. de Perfectiſſimatus Dignitate, ed alla L. Rerum 27. ivi de Decurionibus.

(1) L. unic. Cod. de perfectiſſimar. dignit.